

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI SIRACUSA

Viale Santa Panagia, 109 – Palazzo Giustizia - Tel. 0931-494599 Fax 0931-494283
96100 Siracusa

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PERMANENTE PER GLI ISCRITTI DEL FORO DI SIRACUSA

APPROVATO DAL CONSIGLIO NELLA SEDUTA DEL 10.11.2015, MODIFICATO CON
DELIBERA DEL 21.3.2017 E CON DELIBERA DEL 5.3.2024

Il Consiglio dell'Ordine

Visti

il Regolamento per la formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2014, entrato in vigore l'1.1.2015, così come modificato con la delibera immediatamente esecutiva adottata dal CNF in data 30.07.2015 (di seguito "Regolamento CNF");

Gli articoli 14, 15, 17 e 35 del Codice Deontologico Forense entrato in vigore il 15 dicembre 2014;

Ritenuta l'importanza:

- 1) del compito di tutelare sul corretto esercizio della professione da parte dei propri iscritti;
- 2) del dovere di competenza previsto dall'art. 14, del Codice Deontologico Forense;
- 3) del dovere dell'avvocato di curare la sua preparazione professionale ai sensi dell'art. 15 del Codice deontologico forense;
- 4) che, ai fini della spendita deontologicamente corretta dell'indicazione dell'attività prevalente ai sensi degli artt. 17 e 35 del Codice Deontologico Forense, assume particolare rilevanza un percorso formativo altamente qualificato affinché sia coerente con le materie oggetto delle indicazioni date ai sensi dei citati articoli,

in recepimento del Regolamento CNF, **ha approvato il seguente Regolamento:**

Articolo 1

Formazione professionale continua

1.1 L'avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio hanno

l'obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.

1.2. A tal fine essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente Regolamento, secondo le modalità ivi indicate.

1.3 Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività di aggiornamento e di formazione che si distinguono per modalità, contenuti ed ambiti cognitivi.

1.4 Le attività di aggiornamento sono prevalentemente dirette all'adeguamento e all'approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.

1.5 Le attività di formazione si caratterizzano per l'acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.

1.6 L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l'attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi degli artt. 17 e 35 del codice deontologico forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività.

Articolo 2

Durata e contenuto dell'obbligo

2.1 L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti abilitati al patrocinio, e sussiste per il solo fatto dell'iscrizione all'Albo, agli Elenchi ed ai Registri, a prescindere dall'esercizio effettivo dell'attività professionale, salvo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento CNF.

2.2 Il periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale e si rinnova di triennio in triennio.

2.3 In sede di prima applicazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 26, co. 3 del Regolamento CNF, per coloro che al 01.01.2014 risultavano già iscritti nell'Albo degli Avvocati o nel Registro dei praticanti abilitati al patrocinio, il primo triennio di valutazione triennale decorre dal 01.01.2014.

2.4 Il "credito formativo" (CF) è l'unità di misura del carico di studio e dell'impegno necessario per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua e

della rilevanza dell'attività formativa in relazione alle specifiche finalità previste dal presente Regolamento.

2.5 L'iscritto deve conseguire, nell'arco del triennio formativo, almeno n. 60 CF, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale.

2.6 Ogni anno l'iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie.

2.7 È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell'ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno, e può essere operata tra annualità consecutive all'interno del medesimo triennio formativo. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.

2.8 Il numero di CF conseguiti in modalità FAD ("formazione a distanza"), come definite dall'art. 4, co. 1, lett. g) del Regolamento CNF, non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.

Articolo 3

Attività formative

3.1 Integra l'assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata alle attività di aggiornamento e di formazione di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

3.2 Le attività di aggiornamento possono essere svolte mediante:

a) la frequenza di corsi, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale anche con riguardo ai contenuti formativi e ai criteri di cui agli articoli 43 e 46 della legge professionale n. 247/2012;

b) partecipazione a congressi giuridici nazionali o distrettuali.

3.3 L'attività di formazione è svolta mediante eventi caratterizzati dal perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, comma 5, quali ad esempio:

a) corsi aventi ad oggetto temi specifici di particolare qualificazione professionale e culturale o diretti al conseguimento del titolo di specialista;

b) master di primo e secondo livello;

c) corsi di linguaggio giuridico in lingua straniera;

d) corsi di cui all'art. 22 della legge professionale;

- e) scuola forense integrativa del tirocinio;
- f) scuola per difensori d'ufficio;
- g) corsi per mediatori professionali

3.4 La partecipazione alle attività di aggiornamento o formazione di cui ai commi 2 e 3 rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua a condizione che esse siano promosse od organizzate dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell'Ordine territoriali, o, se organizzate da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano state preventivamente accreditate dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell'Ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza.

Articolo 4

Altre attività e autoformazione

4.1 Sono valutate ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo anche le seguenti attività:

a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle attività indicate all'art. 3 del presente Regolamento, nelle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato di cui all'art. 43 della legge professionale;

b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;

in tal caso la competenza per il riconoscimento dei crediti formativi spetta in via esclusiva al Consiglio Nazionale Forense ex art. 17 comma 4 lett. b) del Regolamento del C.N.F. 16 luglio 2014 n.6.

c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;

d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;

e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, per tutta la durata dell'esame;

- f) attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.
- g) attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

Articolo 5

Determinazione dei crediti formativi

5.1 Per le attività di aggiornamento di cui all'art. 3 comma 2, tenuto conto dei criteri di accreditamento previsti nel presente Regolamento e di quanto prescritto dal Regolamento CNF, sono concessi CF nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 1 a n. 3 CF;
- b) per eventi della durata di una intera giornata o più giornate da n. 2 a n. 12 CF.

5.2 Per le attività di formazione di cui all'art. 3, comma 3 sono concessi, tenuto conto dei criteri di cui al presente Regolamento, CF nella seguente misura:

- a) per eventi della durata di mezza giornata (mattina o pomeriggio) da n. 2 a n. 4 CF;
- b) per eventi della durata di una intera o più giornate da n. 6 a n. 20 CF.

5.3 Per le altre attività di cui all'art. 4:

- a) per lo svolgimento di relazioni o lezioni n. 1 CF per ogni attività, con un massimo di n. 12 CF all'anno, oltre a quanto stabilito per la partecipazione all'evento formativo;
- b) per pubblicazioni e saggi in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale da n. 1 a n. 3 CF per ciascuno scritto; per libri e monografie da n. 1 a n. 5 CF per ciascuno scritto; in ogni caso i CF attribuiti non potranno superare un massimo di n. 12 CF all'anno;
- c) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati un massimo di n. 10 CF all'anno;
- d) per la partecipazione a commissioni di studio e gruppi di lavoro un massimo di n. 10 CF all'anno;
- e) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense n. 10

CF all'anno in materie obbligatorie;

f) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, preventivamente autorizzata, un massimo di n. 10 CF all'anno; detta attività è cumulabile con quella di cui alla lett. a).

5.4 Alle attività formative svolte in modalità FAD si applicano i criteri di cui ai commi precedenti per la determinazione dei CF attribuibili, fermo il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 8 del presente Regolamento.

5.5 Per espressa previsione dell'art. 19, comma 5 del Regolamento CNF, nel caso di partecipazione agli eventi della durata di una o mezza giornata i CF sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto all'intero evento. A tal fine per quanto concerne l'ingresso del partecipante all'evento formativo è riconosciuta una tolleranza di trenta minuti di ritardo rispetto all'orario di effettivo inizio dell'evento.

Per la partecipazione agli eventi di durata superiore i crediti sono riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell'iscritto ad almeno l'ottanta per cento dell'evento.

5.6 In attuazione di quanto previsto dal Regolamento CNF, l'attribuzione del numero di crediti non è più legata al mero dato della durata dell'evento, ma è frutto di un esame comparativo dei diversi criteri di valutazione previsti dal Regolamento CNF, tenendo conto anche del livello dell'attività formativa (base, avanzato e specialistico), determinato dal maggiore o minore grado di approfondimento e specificazione degli argomenti trattati.

I criteri oggetto di valutazione ai fini del riconoscimento dei CF concessi al singolo evento, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento CNF sono:

- a) coerenza dei temi trattati con le finalità del presente Regolamento e attinenza alla professione sotto profili tecnici, scientifici, culturali e interdisciplinari;
- b) numero dei partecipanti e durata (mezza giornata, una giornata, più giornate);
- c) tipologia e qualità dei supporti di ausilio all'esposizione (quali proiezione di filmati, uso di diapositive e la distribuzione anticipata di materiale di studio);
- d) metodologia didattica adottata (ad es. simulazione, tavola rotonda, lezione frontale) e partecipazione interattiva (eventuale spazio dedicato alle domande, raccolta preliminare dei quesiti);
- e) esperienze e competenze specifiche dei relatori in relazione alla natura dell'evento;

- f) elaborazione e distribuzione di un questionario di valutazione finale dell'evento da parte dei partecipanti;
- g) metodi di controllo della continua ed effettiva partecipazione, come verifiche intermedie e verifica finale.

Articolo 6

Accreditamento – competenza del COA

6.1 Appartiene alla competenza del Consiglio dell'Ordine di Siracusa l'accREDITamento di ogni evento che si svolge nel Circondario con esclusione:

- i) degli eventi accREDITati a soggetti organizzatori dal Consiglio Nazionale Forense perché prevedono identici programmi in più circondari o distretti;
- ii) per gli eventi che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento CNF rientrano nella competenza del CNF o della Cassa Forense;
- iii) per le attività che siano promosse o organizzate da più COA dello stesso distretto di Corte d'Appello, per i quali la competenza per l'accREDITamento, ai sensi dell'art. 17, co. 3 Regolamento CNF, spetta al COA distrettuale.

6.2 Il Consiglio dell'Ordine di Siracusa è altresì competente all'accREDITamento della attività formative e di autoformazione di cui all'art. 4 nei seguenti casi:

- i) per lo svolgimento di relazioni o lezioni, ove sia competente ad accREDITare l'iniziativa formativa in cui esse vengono rese;
- ii) per le pubblicazioni a diffusione locale in materie giuridiche e forensi;
- iii) per i contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati;
- iv) per la partecipazione a commissioni di studio o gruppi di lavoro costituiti dal COA o da enti dal medesimo costituiti o collegati (ad es. Scuola Forense "Piero Romano", Fondazione Forense);
- v) per la partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense, e per altri concorsi di rilevanza giuridico-forense, limitatamente ai propri iscritti e con esclusione delle commissioni di concorso per uditore giudiziario la cui competenza spetta al CNF;
- vi) per l'attività di studio e aggiornamento individuale, limitamento ai propri iscritti e sempreché non vengano utilizzati sistemi telematici.

Articolo 7

Procedura di accreditamento

7.1 Gli eventi formativi organizzati da enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa (programmi semestrali/annuali o singole giornate di studio), devono presentare le seguenti caratteristiche:

i) progetto formativo aderente alle finalità del presente Regolamento e del Regolamento CNF;

ii) relatori degli eventi, individuati tra:

- professori universitari associati/ordinari;

- magistrati di ruolo;

- avvocati;

- altri professionisti con effettivo esercizio nella materia oggetto della relazione;

- autori di pubblicazioni a diffusione nazionale nelle materie oggetto dell'evento da accreditare.

7.2 Sono ammessi all'accreditamento eventi formativi che annoverino fra i loro relatori anche Avvocati iscritti all'Ordine di Siracusa.

Alla domanda di accreditamento dovrà essere allegato un curriculum di tutti i relatori.

In sede di accreditamento dell'evento, il Consiglio dell'Ordine si riserva di chiedere chiarimenti o modifiche al programma, nonché ogni valutazione ai fini dell'accredito.

7.3 Gli eventi formativi di cui si chiede l'accreditamento, inoltre, devono essere conformi ai seguenti criteri:

1) La materia deve essere di chiaro interesse giuridico e rispondente ai criteri di formazione professionale continua disciplinate dal presente Regolamento, con privilegio per le materie che presentano caratteristiche peculiari di aggiornamento relativo a riforme o innovazioni in diritto sostanziale o processuale.

2) L'Ente o l'Associazione che richiede l'accreditamento dovrà rilasciare ai partecipanti, al termine di ogni evento formativo, un attestato di frequenza con l'indicazione dei crediti effettivamente maturati e pertanto dovrà garantire il controllo delle presenze in entrata ed in uscita e delle eventuali uscite intermedie al fine di rilasciare l'attestato di frequenza.

3) Se l'evento viene programmato con il sistema informatico di comunicazione a

distanza, deve essere possibile e certificato il controllo della partecipazione.

7.4 La richiesta di accreditamento dell'evento formativo, redatta secondo il modello disponibile nel sito del COA o presso i suoi uffici, dovrà contenere:

- esatta articolazione del programma con indicazione della ripartizione degli argomenti tra i relatori, durata prevista dell'evento e, ove possibile, della presumibile durata delle rispettive relazioni;
- generalità e nota di presentazione dei relatori;
- documentazione idonea a dimostrare la sussistenza dei requisiti per l'accREDITamento e delle esperienze e competenze specifiche dei relatori nella materia oggetto dell'evento formativo, oltre ad una breve relazione contenente le indicazioni necessarie a consentire una piena valutazione dell'iniziativa;
- data e luogo dell'evento formativo;
- le sessioni singolarmente fruibili in caso di attività strutturata in più sessioni e moduli;
- strumenti apprestati per il controllo dell'effettiva partecipazione all'evento formativo;
- responsabile dei controlli;
- numero dei posti disponibili;
- eventuale quota di partecipazione, tenuto presente che il Consiglio privilegia gli eventi che non richiedono il pagamento di un corrispettivo ma, al più, il mero rimborso pro quota delle spese di organizzazione;
- l'impegno a comunicare, entro trenta giorni dalla celebrazione dell'evento, l'elenco dei nominativi di coloro che partecipando all'attività abbiano conseguito i CF.

7.5 La domanda di accreditamento completa di tutta la documentazione e delle dichiarazioni occorrenti, deve pervenire presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di trenta giorni prima della data dell'evento formativo o della data di inizio del programma formativo se questo si compone di più giornate di studio, pena il mancato accredito dell'iniziativa. A tal fine è considerata utile la data in cui la richiesta perviene presso la segreteria dell'Ordine. Il Consiglio dell'Ordine richiede, ove necessario, informazioni o documentazione suppletive e si pronuncia sulla domanda di accreditamento con decisione motivata in genere entro venti giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta, compatibilmente con il calendario

delle riunioni consiliari.

7.6 L'attribuzione dei CF viene eseguita sulla base di una valutazione ponderata dei criteri oggettivi e predeterminati di cui all'articolo 20 del Regolamento CNF, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 19 del Regolamento CNF e dell'art. 5 del presente Regolamento, relative al numero minimo e massimo dei CF attribuibili a ciascuna tipologia di attività formativa.

Il Consiglio, inoltre, si riserva di chiedere agli enti e/o associazioni interessati all'accREDITAMENTO di eventi da questi organizzati ogni ulteriore documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente Regolamento.

7.7 Il Consiglio dell'Ordine trasmette alla Commissione Centrale per la Formazione presso il CNF i programmi degli eventi accREDITATI entro dieci giorni dalla concessione dell'accREDITAMENTO con la indicazione dei CF attribuiti ai fini previsti dall'art. 18, comma 5 del Regolamento CNF.

Il Consiglio dell'Ordine riconosce come utile ai fini dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte del proprio iscritto la partecipazione ad attività ed iniziative non previamente accREDITATE ovvero svolte all'estero, a seguito di domanda dell'interessato, corredata dell'attestato di partecipazione e di tutta la documentazione necessaria al fine di valutare il rispetto dei criteri stabiliti dal presente Regolamento e dal Regolamento del CNF, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di svolgimento dell'attività.

Articolo 8

Esoneri

8.1 Sono esentati dall'obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge professionale, per il periodo del loro mandato; gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

8.2 In considerazione della attività istituzionale svolta, le cariche di Consigliere dell'Ordine, di componente del Consiglio Distrettuale di Disciplina, di delegato al Consiglio Nazionale Forense, alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense e all'Organismo Unitario dell'Avvocatura esonerano l'iscritto, per il periodo di

esercizio della funzione, dal conseguimento dei crediti formativi.

8.3 Il Consiglio dell'Ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa, nei casi di:

- gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori, secondo le previsioni del comma 5 del presente articolo;
- grave malattia o infortunio od altre condizioni personali;
- interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

8.4 L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell'impedimento.

8.5 All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.

Ai fini del calcolo della riduzione dei CF, si prende come riferimento l'ammontare di CF da conseguire in ciascun anno, ottenuto dividendo per tre il monte complessivo dei CF prescritti per il triennio dalla normativa vigente nel periodo al quale fa riferimento la richiesta di esonero. Nel caso in cui la causa legittimante l'esonero riguardi solo alcuni mesi di un anno, la riduzione verrà calcolata dividendo per dodici i crediti previsti per ciascun anno e moltiplicando il risultato per il numero di mesi per i quali è richiesta l'esenzione, arrotondando per eccesso il dato così ottenuto. Nel caso di esonero parziale l'iscritto è comunque tenuto a conseguire i CF nelle materie obbligatorie nella misura prevista dalla normativa

8.6 A) *Esonero ed obblighi formativi in gravidanza:*
L'esonero compete per il periodo coincidente con l'inizio del secondo mese precedente la data prevista per il parto e sino al terzo mese successivo al parto. Salvi ulteriori esoneri per comprovate ragioni di salute.

Nell'ipotesi in cui la gravidanza non coincida con l'anno solare, l'interessata dovrà specificare per quale anno solare intende usufruire dell'esonero.

In caso di aborto, l'iscritta ha diritto all'esonero totale dai CF per l'anno solare nel quale si è verificato l'evento. I crediti eventualmente acquisiti prima dell'evento possono essere portati in conto tra quelli da acquisire nell'anno solare successivo

all'evento.

B) *Esonero e riduzione obbligo per esercizio doveri genitoriali per bambini di età inferiore ai 5 anni, sino al raggiungimento di tale età:*

i) In assenza del coniuge/convivente: esonero dei due terzi (arrotondati per eccesso) dei CF da conseguire in ciascun anno del triennio formativo.

ii) In presenza del coniuge/convivente con attestazione di impegno a tempo pieno: esonero dei due terzi (arrotondati per eccesso) dei CF da conseguire in ciascun anno del triennio formativo.

iii) In presenza del coniuge/convivente con attestazione di impegno a tempo parziale, fino al compimento dei tre anni: esonero di un terzo (arrotondati per eccesso) dei CF da conseguire in ciascun anno del triennio formativo.

C) *Esonero per grave patologia documentata:* totale fino a soluzione della malattia.

Articolo 9

Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo

9.1 Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'Ordine al quale è iscritto una sintetica relazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione.

Il termine per il deposito della relazione annuale è il 31 Marzo dell'anno successivo a quello per il quale si redige la relazione.

9.2 Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

9.3 La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Articolo 10

Attività del Consiglio dell'Ordine

10.1 Il Consiglio dell'Ordine dà attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni.

Il Consiglio, per ogni evento dal medesimo organizzato, provvede:

- a controllare, con proprio personale e/o collaborazioni esterne, le presenze agli aventi anche tramite sistemi meccanizzati;

- al rilascio, a richiesta degli aventi diritto, dell'attestato di partecipazione con espressamente indicato il numero di crediti assegnati.

10.2 Il Consiglio dell'Ordine, con cadenza anticipata semestrale predispone un piano dell'offerta formativa (POF) che intende promuovere nel corso del semestre successivo.

10.3 Per la redazione del POF il Consiglio, ove possibile, avvia forme di collaborazione e coordinamento con le associazioni forensi operanti nel circondario ed altri enti attivi in ambito forense, al fine di garantire la razionalizzazione dell'offerta formativa. Per i soggetti diversi dal Consiglio dell'Ordine la fattiva collaborazione nella redazione del POF e l'organizzazione di attività formative inserite all'interno del POF costituisce titolo preferenziale per l'accredito di detti eventi e per il riconoscimento dei CF.

10.4 Il Consiglio dell'Ordine realizza eventi formativi anche in collaborazione con altri Consigli dell'Ordine, con L'Unione Distrettuale o con le Associazioni Forensi ed altri enti senza scopo di lucro, potendosi anche avvalere di apposito ente da esso costituito. Obiettivo del COA è quello di offrire ai propri iscritti ed alla classe forense in generale iniziative di aggiornamento e formazione senza oneri a carico dei partecipanti, ed a tal fine utilizza risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati che operino in aree scientifiche, tecniche e culturali connesse e senza che ciò possa determinare ingerenze di qualsiasi tipo e in qualsiasi forma nella organizzazione e nella gestione degli eventi. E' comunque facoltà del COA organizzare eventi che prevedano il pagamento di una quota di partecipazione, destinata alla copertura delle spese connesse all'iniziativa, ove ciò sia reso necessario da particolari esigenze organizzative o dalla specificità dell'evento.

10.5 Il Consiglio dell'Ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, può organizzare nel corso dell'anno eventi formativi non compresi nel POF, dandone comunicazione al CNF nella relazione annuale.

Articolo 11

Controlli del Consiglio dell'Ordine

11.1 Il Consiglio dell'Ordine verifica l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative

documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati nel presente Regolamento.

11.2 Ai fini della verifica, il Consiglio dell'Ordine svolge attività di controllo, anche a campione o mediante accertamenti durante lo svolgimento delle attività formative, ed allo scopo può chiedere all'iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa.

11.3 Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio revoca o riduce crediti formativi attribuiti per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate.

11.4 Per gli eventi accreditati da altri Consigli dell'Ordine o dal CNF l'interessato ha l'obbligo di custodire per cinque anni successivi alla scadenza del triennio di valutazione tutta la documentazione inerente la propria partecipazione a questi eventi formativi.

Articolo 12

Attestato di Formazione continua

12.1 Su domanda dell'iscritto che provi l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo, e previa verifica della effettività dell'adempimento, il COA rilascia all'iscritto l'attestato di formazione continua.

12.2 L'attestato di formazione continua è personale ed individua, riportandone le generalità, la persona fisica dell'iscritto a cui è stato rilasciato. Esso non è estensibile allo studio, all'associazione professionale o alla società tra avvocati di cui l'iscritto faccia parte.

12.3 L'attestato di formazione continua può essere rilasciato anche all'iscritto che abbia superato 25 anni di iscrizione all'albo o abbia compiuto 60 anni di età qualora ne faccia richiesta.

12.4 L'attestato di formazione continua può essere rilasciato con riferimento all'ultimo triennio concluso ed è valido sino alla conclusione del triennio successivo.

L'iscritto, che ha conseguito l'attestato di formazione continua può dichiarare nel sito web dello studio, e darne informazione nei modi consentiti dal Codice deontologico forense.

12.5 Sul sito internet del COA è pubblicato l'elenco degli iscritti muniti

dell'attestato di formazione continua, il cui nominativo è inserito su espressa richiesta dell'interessato dopo il rilascio dell'attestato. Detto elenco viene aggiornato annualmente, di norma entro il mese di gennaio.

12.6 In attuazione di quanto previsto dall'art. 24, co. 6 del Regolamento del CNF, tenuto conto delle finalità di tutela del cittadino e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, per coloro che sono soggetti all'obbligo di formazione continua il possesso dell'attestato di formazione continua costituisce titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di Enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, nonché per ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio.

12.7 Ai fini di cui al comma precedente, il possesso dell'attestato non è richiesto per i soggetti esentati dall'obbligo di formazione continua, ai sensi dell'art. 11, comma 2 della legge professionale e dell'art. 8, comma 1 del presente Regolamento.

12.8 In sede di prima applicazione l'attestato di formazione continua potrà essere rilasciato su richiesta dell'interessato qualora sia in regola con l'adempimento degli obblighi formativi nella misura minima relativamente all'anno 2015 ed a quello immediatamente precedente.

Articolo 13

Entrata in vigore e disciplina transitoria

13.1 Il presente Regolamento recepisce il Regolamento del Consiglio Nazionale Forense del 16.7.2014, entrato in vigore a far data dall'1.1.2015.

13.2 Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della relativa delibera di approvazione.

In sede di prima applicazione, tenuto conto della novità dell'istituto, le disposizioni relative all'obbligatorietà del Certificato di Formazione Continua di cui all'art. 12, comma 6 del presente Regolamento entreranno in vigore a partire dal 01.01.2016.

13.3 Sono fatti salvi, ai fini della maturazione dei relativi CF, gli eventi già accreditati secondo le disposizioni previgenti.

13.4 In sede di prima applicazione, per coloro per i quali il primo periodo di

valutazione triennale decorre dal 1° gennaio 2014, si considerano utilmente conseguiti i CF maturati a partire dal 1° gennaio 2014 mediante la partecipazione alle attività di formazione professionale continua accreditate ai sensi delle disposizioni previgenti. Alle richieste di riconoscimento di crediti per attività non preventivamente accreditate o di esonero dall'obbligo formativo, relative all'anno 2014 e presentate a partire dall'1.1.2015, si fa applicazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento e da quello del CNF, anche per quanto concerne l'ammontare dei CF da attribuire.